



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

Prima Sezione CIVILE

In persona del Giudice Unico dott. Ada Lucca ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1927/2012 promossa da :

**BANCA POPOLARE COMMERCIO ED INDUSTRIA SPA** , (C.F. 03910420961)

- avv. CERVI LUISA,

**ATTRICE**

**CONTRO**

**A.** **1**  
- avv. NOVARESI GIOVANNA , avv. SOZZI MATTIA

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 21.10.14, da intendersi qui integralmente trascritte.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**RICHIESTE ISTRUTTORIE**

Non possono essere accolte le richieste istruttorie perché relative a capitoli di prova non rilevanti o già provati oppure, per quanto attiene agli ultimi tre, a capitoli che hanno ad oggetto valutazioni. Col primo capitolo infatti si deduce che la convenuta ed il marito fossero in fase di separazione e ciò già risulta *per tabulas*, col secondo ed il terzo e il quarto si vogliono provare circostanze pacifiche, col quinto pure (atteso che il provvedimento del giudice spiega chiaramente che non si provvede alla assegnazione della casa familiare in mancanza di figli minori), con il sesto un fatto che di per sé è



irrelevante e non sufficiente come si vedrà oltre, il settimo è generico, gli ultimi sono tutti valutativi.

#### MERITO

La BANCA attrice ha chiesto la revocatoria dell'atto di costituzione di un *trust* nel quale la convenuta, sua debitrice, conferiva il proprio unico bene immobile, ossia la quota di un mezzo dell'immobile di cui la stessa era comproprietaria col marito.

La Convenuta ha resistito affermando che la costituzione del *trust* non fosse avvenuta in frode ai creditori, ma per motivi di carattere familiare/personale legati ai propri difficili rapporti col marito.

Esaminando i diversi elementi dell'azione revocatoria proposta, nell'ordine:

1) **Sussistenza del credito** : essa non è contestata. In ogni caso, emerge dal doc. 3 (contratto di finanziamento) per il quale la sig.ra A si costituiva garante in data 17.6.2008. In data 25.8.2010 la Banca costituiva in mora il debitore ed i suoi garanti richiedendo l'immediato rientro.

2) **Conclusioni di un atto pregiudizievole per le ragioni del creditore:**

**ATTO** la costituzione di un *trust* ha secondo la Convenzione dell'Aja un effetto segregativo del *trust* rispetto - per quanto qui interessa- ai creditori del disponente, i quali non possono aggredire più i beni conferiti, che costituiscono a tutti gli effetti per loro un patrimonio separato. La stessa convenzione, peraltro, fa salve le norme a protezione dei creditori in caso di insolvenza, tra i quali appunto l'azione *pauliana* qui in esame.

L'atto in questo caso si configura come atto a titolo gratuito: la sig.ra A, infatti, conferisce il proprio diritto sull'immobile nel *trust* assumendo contemporaneamente la qualità di disponente e di fiduciaria (*trustee*). Nulla riceve in cambio e l'unico effetto è quello della separatezza del patrimonio così costituito, in analogia a quel che accade con il fondo patrimoniale o con i fondi conferiti ad un intermediario finanziario. L'atto deve quindi qualificarsi come atto a titolo gratuito: anche le finalità del *trust* (ossia far fronte al mantenimento del miglior tenore di vita possibile della figlia A M nata nel 1974) avvicinano questo trust ad una sorta di fondo patrimoniale, come esso orientato all'interesse della famiglia.



3) **PREGIUDIZIO** per le ragioni del creditore: *l'eventus damni è in re ipsa*: sussiste chiaramente il pericolo per le ragioni creditorie, in quanto l'unico bene intestato alla signora A . che costituiva la garanzia patrimoniale per il creditore veniva con l'atto del 10.8.11 a trovarsi non più aggredibile.

4) **SCIENTIA DAMNI**: perché questo elemento sussista è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che assuma rilevanza l'intenzione dello stesso di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. La cronologia degli eventi sopra riportata è eloquente: la signora A . aveva già ricevuto una costituzione in mora nell'agosto 2010 e ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo della BANCA il 9.3.2011: il *trust* veniva costituito in data 19 luglio 2011.

La convenuta si è difesa dicendo che l'unico motivo che l'aveva spinta a costituire il *trust* fosse quello di "smuovere" suo marito col quale era in fase di separazione (dal 2009): quest'ultimo avrebbe occupato l'immobile comune senza riconoscere alla comproprietaria pari diritti e nonostante tutti i tentativi della moglie, non avrebbe consentito di vendere l'immobile. Lo scopo dell'atto di costituzione del *trust* sarebbe stato quello di *"ottenere una volta per tutte una reazione da parte del proprio marito e, soprattutto di scoprire le sue reali ed effettive intenzioni"*.

Occorre rilevare che se anche la signora fosse ammessa a provare i comportamenti del marito relativi all'immobile, stante l'inammissibilità degli ultimi tre capitoli in quanto valutativi, non potrebbe dimostrare quanto sopra affermato.

In ogni caso, le motivazioni personali e anche di tipo relazionale che possono avere accompagnato l'atto non sono rilevanti: quello che importa non è la volontà di ledere le ragioni creditorie, ma la consapevolezza che questo oggettivamente accada o possa accadere. E certamente la parte,, avendo compiuto un atto pubblico con l'assistenza di un Notaio, era a conoscenza e voleva gli effetti dell'atto (circostanza mai contestata e che avrebbe comportato la nullità dello stesso) e quindi sapeva che in questo modo si sarebbe creato un patrimonio separato da amministrarsi solo per raggiungere le finalità del *trust*. Peraltro le motivazioni addotte dalla convenuta contrastano visibilmente con gli effetti del *trust*: se la stessa avesse davvero voluto vendere l'immobile al contrario del marito, non è certo creando sul bene un vincolo che si sarebbe ottenuto il risultato



di "smuovere" il comproprietario. Ed ugualmente il risultato di volervi accedervi e di riprenderne il possesso non si sarebbe potuto ottenere privandosene a favore del trust. Come ha osservato la Banca, la signora avrebbe potuto chiedere eventualmente una modifica delle condizioni di separazione oppure avanzare domanda di divisione, ma vincolare il bene (tra l'altro solo per la propria quota!) non è strumento congruo rispetto alle motivazioni affermate.

Quello che è certo, aldilà delle motivazioni personali, è che l'atto ha avuto l'effetto di sottrarre il bene ai creditori e che la signora aveva prima ricevuto costituzione in mora e decreto ingiuntivo e che sapeva, perché erano gli effetti giuridici dell'atto pubblico, che con questo atto sottraeva il bene alla garanzia del creditore. Di conseguenza anche questo elemento sussiste.

La domanda attorea deve essere pertanto accolta e dichiarata l'inefficacia dell'atto.

#### Spese legali

Le spese sono a carico della soccombente convenuta. Esse sono liquidate, quanto alle spese in € 738.91 (incluso le spese della trascrizione) ed in un compenso così liquidato ai valori mediani (salvo le spese di istruttoria, poco sotto il mediano non essendosi svolta istruttoria orale)

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 26.001 a € 52.000**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia	€ 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 1.147,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 1.520,00
Fase decisionale	€ 2.767,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:</b>	<b>€ 7.054,00</b>

#### Pqm

#### Definitivamente pronunciando

Dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di BANCA POPOLARE COMMERCIO e INDUSTRIA spa dell'atto costitutivo di trust effettuato da A

I con atto pubblico del 19 luglio 2011 a rogito Notaio Valenza di Parma trascritto



Sentenza n. 10051/2015 pubbl. il 18/02/2015

RG n. 1927/2012

Repert. n. 53/2015 del 18/02/2015

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chiavari in data 10.8.2011 avente ad oggetto: la quota indivisa pari ad un mezzo del diritto di piena proprietà su

-appartamento foglio , mappale , sub. , via l,  
piano , z.c. , cat. classe , vani , rendita catastale del Catasto  
fabbricati Comune di Sestri Levante nonché su

-autorimessa foglio mappale , sub. , via '  
piano , interno ,z.c. .cat. classe mq. rendita catastale del Catasto  
fabbricati Comune di Sestri Levante.

Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.

Condanna A I i rifondere a BANCA POPOLARE COMMERCIO e  
INDUSTRIA spa le spese di lite che liquida in € 7054 per compenso,€ 738.91 per spese,  
oltre spese generali, iva e cpa.

Genova, 16.2.2015

IL CASO.it  
Il Giudice  
Ada Lucca

